

*La costruzione dell'alterità nell'istituzione
penitenziaria tra populismo penale,
criminalizzazione della povertà
e deresponsabilizzazione: note sul caso italiano*
di Erica Antonini, Cristina Sofia*

In un'epoca di retoriche populiste che prescindono dalle evidenze empiriche, il carcere è un luogo in cui la costruzione dell'alterità del detenuto si declina in termini di segregazione, negazione di diritti fondamentali, estraneamento, deresponsabilizzazione. La tendenza alla "criminalizzazione della povertà" aggrava, inoltre, il sovraffollamento carcerario, ostacolando le attività trattamentali di apprendimento e formazione professionale, con un incremento del tasso di recidive. Il saggio incentra l'attenzione su tali tendenze, con particolare riferimento al caso italiano, dove recenti provvedimenti quali il dl. n. 123/2023 ("Decreto Caivano") sembrano andare in una direzione contraria rispetto alle finalità costituzionali della rieducazione e del reinserimento sociale dei detenuti.

Parole chiave: carcere; populismo; formazione; lavoro; reinserimento; recidiva.

The construction of otherness in the penitentiary institution between penal populism, criminalization of poverty and de-responsibilization: notes on the Italian case

In an era of populist rhetoric that ignores empirical evidence, prison is a place where the construction of the prisoner's otherness is expressed in terms of segregation, denial of fundamental rights, alienation, de-responsibilization. The tendency to "criminalize poverty" also worsens prison overcrowding, hindering treatment activities of learning and training, with an increase in the rate of recidivism. The essay focuses on these trends, with particular reference to the Italian case, where recent measures such as Legislative Decree no. 123/2023 ("Caivano Decree") seem to go in a direction which is contrary to the constitutional purposes of re-education and social reintegration of prisoners.

Keywords: prison; populism; training; work; reintegration; recidivism.

DOI: 10.5281/zenodo.17250706

* Sapienza, Università di Roma. erica.antonini@uniroma1.it, cristina.sofia@uniroma1.it.
Sebbene i contenuti, in particolare le Conclusioni, siano frutto di una riflessione comune, il paragrafo 1 è da attribuirsi a Erica Antonini, il paragrafo 2 a Cristina Sofia.

Sicurezza e scienze sociali XIII, 1/2025, ISSN 2283-8740, ISSN e 2283-7523

1. Populismo penale, criminalizzazione della povertà, deresponsabilizzazione: la costruzione dell'alterità nell'istituzione penitenziaria

1.1. Dimensioni del populismo penale: "glamourizzazione", destatisticalizzazione, giustizia riparativa

La costruzione dell'alterità nell'istituzione penitenziaria può essere identificata come il risultato del complesso intreccio degli esiti di alcune tendenze proprie del contesto contemporaneo.

In primo luogo, evidente è il contributo di una delle tipologie riconducibili alla famiglia dei populismi, quella del "populismo penale", definito come «qualunque strategia in tema di sicurezza diretta a ottenere demagogicamente il consenso popolare rispondendo alla paura generata dalla criminalità di strada, con un uso congiunturale del diritto penale tanto duramente repressivo e antigarantista quanto inefficace rispetto alle dichiarate finalità di prevenzione» (Ferrajoli, 2010: 115). Esso si declina in forme di alterazione del normale funzionamento della giustizia e dello stato di diritto, quali la "glamourizzazione" e la "destatisticalizzazione" dei fenomeni criminali, nonché la diffusione di forme di "giustizia riparativa" (Anselmi, 2019). Con l'espressione "glamourizzazione" John Pratt intende la tendenza a rappresentare i fenomeni relativi alla devianza e alla criminalità privilegiando la forma della spettacolarizzazione, in modo tale da suscitare nei destinatari dei messaggi atteggiamenti e inclinazioni di respiro più emotivo che razionale (Pratt, 2007).

In merito alla "destatisticalizzazione", dal momento che, come è stato notato, «invocare l'oggettività e l'evidenza raramente smuove la gente in senso fisico o emotivo» (Davies, 2019: 26), si va sempre più diffondendo, nel discorso politico e mediatico, la tendenza a rappresentare i temi della devianza e della criminalità prescindendo ampiamente dai dati statistici, tramite il ricorso a formule retoriche incentrate su stereotipi e generalizzazioni improprie a fini di consenso elettorale.

A ciò si aggiunge la diffusione di una cultura incentrata sull'idea di "giustizia riparativa", secondo cui la violazione della norma viene interpretata come un danno inferto non soltanto alla parte offesa ma all'intera comunità sociale, in modo tale che l'esigenza di risarcire tale collettività vada a prevalere su quella della rieducazione e del reinserimento sociale della persona deviante, giustificando la continua penalizzazione di quest'ultimo (Pratt, 2007).

In linea con quanto continua a ricordarci William I. Thomas – per cui le “definizioni delle situazioni”, per quanto poco o per nulla aderenti all’evidenza empirica, producono effetti reali in termini di modelli di pensiero e di azione a livello sia individuale sia collettivo –, l’effetto cumulativo di tali tendenze provoca rilevanti conseguenze in termini di impatto sociale. Tra questi si registra un incremento generalizzato del livello di insicurezza percepita, a fronte della documentata diminuzione del tasso di devianza nelle società tardomoderne, nonché la crescente diffusione di atteggiamenti incentrati su paura e intolleranza verso le categorie sociali meno privilegiate, unitamente alla richiesta di politiche pubbliche di respiro securitario. Non a caso, come ha efficacemente argomentato William Davies, spesso strumenti come la statistica e l’economia incorrono nell’errore di dare per scontato che l’agire umano sia riducibile a impulsi edonistici e alla ricerca di una sempre maggiore soddisfazione. Di contro, «ottenere un sollievo dal dolore e dalla paura è (...) una forza più potente nella psicologia umana e senza dubbio più efficace dal punto di vista politico» (Davies, 2019: 359). Su ciò fa spesso leva la politica, nella misura in cui trasforma il tradizionale compito di “governare la paura” in quello di “governare per mezzo della paura”, a esemplificare la forma che tale attività solitamente assume quando viene meno il consenso che sostiene la classe politica (Mongardini, 2004: 63).

1.2. Smantellamento dello Stato sociale e criminalizzazione della povertà

Su questa linea, in numerose opere Zygmunt Bauman ha registrato uno slittamento dallo “Stato sociale”, «che ha fatto della fiducia in se stessi e nell’effettiva possibilità di un futuro migliore il bene comune di tutti i cittadini» allo “Stato dell’incolumità personale”, «che, invece, fa leva sulla paura e sull’incertezza». Ciò in quanto, non essendo più in grado di mantenere la promessa di proteggere i cittadini dalle minacce alla loro esistenza, lo Stato è costretto «a spostare l’accento della ‘protezione dalla paura’ dai pericoli per la sicurezza sociale a quelli per l’incolumità personale», ovvero per la persona e i relativi averi (Bauman, 2006: 193), in modo del tutto coerente con i processi di individualizzazione ed erosione della coesione sociale. Si verifica, in tal modo, anche un mutamento, nel senso comune, del termine “sicurezza”: eliminando dall’area concettuale sia la “sicurezza sociale” (garanzia di diritti relativi al lavoro, alla salute, alla previdenza), sia la sicurezza come garanzia delle libertà individuali (Anastasia, Anselmi, Falcinelli, 2020: 23).

Ciò si pone in piena continuità con la tendenza che numerosi autori hanno illustrato in termini di “criminalizzazione della povertà”. Per Loïc Wacquant esiste, di fatto, uno stretto legame tra povertà e detenzione, laddove il carcere raccoglie i meno privilegiati e produce, a sua volta, effetti pauperizzanti, che ricadono anche sul contesto esterno (Wacquant, 2000). Secondo l’autore, soprattutto negli Stati Uniti, tale fenomeno ha preso avvio dalla metà degli anni Settanta, quando le politiche volte alla regolazione della povertà attraverso il welfare sono state progressivamente sostituite da “un continuum carcerario-assistenziale”, che intreccia “categorie del workfare” con un apparato penale ipertrofico. Tale tendenza ha riguardato, tuttavia, soltanto alcune categorie sociali – ovvero i poveri, i reietti, gli “outsiders” rispetto al nuovo ordine economico nato dalle macerie del sistema fordista-keynesiano e connesso alla ristrutturazione neoliberista del mercato e dello Stato – e ha comportato inediti criteri di criminalizzazione e di controllo sociale, volti a disciplinare il nuovo proletariato postindustriale (Wacquant, 2013).

Come già Hannah Arendt aveva efficacemente denunciato a proposito del progetto, delirante e antiutilitaristico, del “tutto è possibile” in atto nell’universo concentrazionario (Arendt, 1951), anche nel caso del carcere la razionalità strumentale della penalità moderna lascia il posto, in tal modo, alla finalità latente del controllo e della neutralizzazione dei soggetti più svantaggiati (Garland, 2001). Facendo riferimento alla nota distinzione mertoniana (1949), Thomas Mathiesen individua, su questa linea, ulteriori funzioni latenti del carcere: quella *diversiva*, consistente nell’uso dell’istituzione per punire reati minori, al fine di distogliere l’attenzione da quelle «azioni veramente pericolose commesse da coloro che dispongono del potere»; quella *simbolica*, per la quale «la detenzione di pochi simbolizza l’infallibilità di molti» e la funzione *di provvedere all’azione*, che utilizza il carcere per dare l’impressione che si stia facendo qualcosa contro la criminalità (Mathiesen, 1996: 181-183).

Quanto sopra descritto va, evidentemente, ad aggravare una delle criticità maggiormente denunciate nelle istituzioni penitenziarie, ovvero il sovraffollamento carcerario, rendendo spesso tutt’altro che praticabile l’ideazione e l’implementazione dei progetti trattamentali di apprendimento e formazione professionale e vanificando gli obiettivi della rieducazione e del reinserimento sociale dei detenuti, come testimoniano gli alti tassi assunti dal fenomeno delle recidive.

1.3. Deresponsabilizzazione e incentivazione della recidiva

Una vasta letteratura sociologica ha nel tempo evidenziato, inoltre, come in carcere la costruzione dell'alterità del detenuto si declini, già a partire da specifiche caratteristiche dell'architettura penitenziaria (Santangelo, 2024; Pennisi, 2024), in termini di segregazione, negazione di diritti fondamentali, disculturazione, estraneamento, deresponsabilizzazione, "spoliazione dell'identità".

Già nel 1940 Donald Clemmer evidenziava, con il concetto di "prigionizzazione", «l'assunzione, in maggiore o minor grado, delle tradizioni, costumi e usanze e della cultura generale del penitenziario» (Clemmer, 1940: 299), in modo tale che, maggiore è la durata della carcerazione, più profonda risulta l'interiorizzazione delle abitudini tipiche del carcere. Qualche anno più tardi Gresham M. Sykes si soffermava sulla privazione non soltanto della libertà ma anche di una serie di elementi essenziali al mantenimento della stabilità psico-fisica degli individui reclusi: la mancanza di oggetti personali, la deprivazione sessuale, la perdita dell'autonomia e della sicurezza (Sykes, 1958). Proprio in riferimento alla mancanza di questo insieme di elementi, Erving Goffman evidenziava il processo di progressiva "spoliazione dell'identità", determinato anche dalla collocazione delle persone detenute in una condizione infantile, di totale dipendenza dal personale anche in riferimento al soddisfacimento delle minime necessità della vita quotidiana, con esiti di spersonalizzazione, deresponsabilizzazione e riduzione del soggetto alla povertà materiale e morale (Goffman, 1961: 43-101).

Ne conseguono, anche al momento delle dimissioni del detenuto, fenomeni di "disculturazione", con cui si intende «la perdita o la mancanza di cognizioni circa alcune abitudini ritenute indispensabili nella società libera» e di "stigmatizzazione"» (Goffman, 1961: 100).

Tale disorientamento si lega spesso a un'altra tendenza, già individuata da Robert K. Merton con la "teoria dei gruppi di riferimento", secondo cui al *gruppo di appartenenza* della persona si va ad aggiungere, in termini di intrecci, anche complessi, di valori e modelli di comportamento, il *gruppo di riferimento*, a cui si aspira (Merton, 1949: 514-520). Al riguardo, l'esperienza detentiva sembra operare incoraggiando, in primo luogo, un allontanamento dal gruppo sociale di appartenenza e una socializzazione con il gruppo deviante (Campana, 2009: 110). Ciò rende l'istituzione penitenziaria "una società nella società", in cui «l'individuo carcerato è gettato in un'intimità prolungata con altri uomini che in molti casi hanno alle spalle una lunga storia di violenze ed aggressioni» (Sykes, 1958: 76).

Tutti i processi precedentemente descritti fanno sì che, successivamente, al momento dell'uscita dal carcere, quando il soggetto dovrebbe compiere il passaggio inverso a quello compiuto con l'ingresso – la separazione dal gruppo di riferimento dei detenuti come condizione per tornare a riferirsi ai membri della società libera – ciò non sia possibile, essendo ormai il distacco dal gruppo di appartenenza definitivo e la desocializzazione completa (Campana, 2009: 112).

2. Costruzione dell'alterità e sradicamento sociale nell'ordinamento penitenziario italiano

Alla luce dello scenario teorico appena delineato, è utile spostare il focus dell'argomentazione sull'analisi di alcuni aspetti del sistema carcerario italiano, al fine di evidenziare come, sia in termini di disposizioni normative, sia in termini di miglioramento delle condizioni degli istituti penitenziari, sia possibile contrastare i fattori che facilitano la costruzione dell'alterità in tale istituzione.

2.1. La normativa in materia di istituzione penitenziaria nell'ordinamento italiano: dalla "sorveglianza dinamica" al "Decreto Caivano"

La normativa in materia di istituzione penitenziaria nell'ordinamento italiano fa riferimento a un quadro legislativo piuttosto ampio e diversificato, che include riferimenti costituzionali, leggi ordinarie e regolamenti. La Costituzione Italiana all'Articolo 27, comma 3, stabilisce che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Tale indicazione ispira i principi fondamentali su cui si basa il sistema penitenziario italiano. Questi principi, orientati alla valorizzazione della persona, pongono l'accento su alcune dimensioni fondamentali del trattamento, tra cui l'umanità della pena, in base alla quale ogni detenuto deve essere trattato con dignità e senza discriminazioni; la centralità della funzione educativa della detenzione, che deve costituirsi come esperienza che prepari il detenuto al reinserimento sociale; il rispetto dei diritti dei detenuti (il diritto alla salute, all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro).

La Legge n. 354/1975 ("Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà") resta, però, il fondamento giuridico dell'ordinamento penitenziario italiano. Essa definisce le

modalità di esecuzione delle pene detentive e delle misure alternative, e stabilisce i diritti e i doveri dei detenuti, nonché la possibilità di mantenere rapporti con la famiglia e il mondo esterno. Il Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (D.P.R. 230/2000) specifica, inoltre, le disposizioni pratiche per l'attuazione della legge 354/1975 e fornisce le linee guida per il trattamento penitenziario e per l'organizzazione degli istituti, attraverso le Circolari redatte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), mirate a tradurre le indicazioni normative in base alle più specifiche esigenze operative.

Inoltre, a partire dal recepimento di disposizioni emanate dall'Unione europea, da alcuni anni ha preso avvio, anche nel nostro Paese, un mutamento culturale verso un approccio incentrato sulla "conoscenza" piuttosto che sul mero "controllo" del detenuto. Con la Raccomandazione del Consiglio d'Europa R (2006) 2 – recepita nell'ordinamento italiano con la Circolare 445330/2011, "Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione" – si è andata, infatti, delineando una ristrutturazione del carcere come "luogo aperto", in cui un'idea statica di sorveglianza ha lasciato progressivamente il posto al concetto di "sorveglianza dinamica", ovvero un approccio finalizzato alla conoscenza del detenuto, oltre che alla prevenzione di eventuali pericoli per l'ordine e la sicurezza.

Ai fini dell'attuazione delle finalità costituzionali della rieducazione e del reinserimento sociale dei detenuti, appare molto rilevante anche il contributo fornito dalla Legge Smuraglia (n. 193/2000), che mira a promuovere l'attività lavorativa degli stessi detenuti, prevedendo incentivi fiscali e contributivi per imprese e cooperative che li assumano, sia all'interno sia all'esterno dei penitenziari. Infine, tra i più recenti aggiornamenti normativi possiamo menzionare la Riforma Cartabia (Decreto Legislativo n. 150/2022), che ha introdotto importanti modifiche nel sistema penale e processuale, nonché sull'esecuzione penitenziaria, al fine di contrastare il sovraffollamento delle carceri, rafforzando alcune misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare. Ulteriori riforme sono state introdotte negli anni più recenti (2022 e 2023), anche sulla scorta delle problematiche sollevate dalla gestione dell'emergenza pandemica, al fine di migliorare l'accesso dei detenuti alle cure sanitarie e psicologiche.

Nonostante l'apporto di tali innovazioni, un'inversione di tendenza si è recentemente registrata in seguito all'approvazione del noto "Decreto Cattivano" (d.l. n. 123/2023), volto a introdurre misure per contrastare la criminalità giovanile e l'abbandono scolastico. Secondo un documento dell'Associazione Antigone, il decreto ha, di fatto, reso più stringenti i criteri per la

penalizzazione dei reati, comportando un sostanziale incremento degli ingressi in carcere, anche per i reati più lievi¹ e testimoniando «della assai discutibile ma diffusa pratica di intervenire normativamente, quasi sempre ricorrendo alla decretazione d'urgenza, all'indomani di fatti di cronaca drammatici, con l'illusione di inseguire questa o quella emergenza attraverso l'irrigidimento degli strumenti penali». La giustizia penale minorile italiana – si argomenta nel documento – costituisce da decenni un modello al quale l'intera Europa si rivolge come riferimento, come nel caso della direttiva dell'Unione Europea n. 800/2016 sulle garanzie procedurali per i minori, alla quale l'Italia ha fornito un contributo decisivo. Oggi soltanto il 3% dei 14.000 giovani in carico ai servizi di giustizia minorile è detenuto nei 17 Istituti Penali per Minorenni (Ipm). Tuttavia, sulla base di allarmi generati da fatti di cronaca narrati con tonalità emotive e in assenza di emergenze empiricamente fondate legate alla criminalità minorile, il decreto Caivano si pone in netto contrasto con questo modello, promuovendo una tendenziale omologazione degli strumenti penali destinati ai minori verso quelli pensati per gli adulti, anziché riflettere più a fondo sulla considerazione dei bisogni propri dei più giovani, da codificare anche in ambito sostanziale con un codice penale specifico per i minorenni (Associazione Antigone, 2023).

2.2. L'impatto sociale della normativa: sovraffollamento e nuove stratificazioni sociali

In riferimento al quadro normativo illustrato e tenendo conto dei dati relativi alla consistenza della popolazione carceraria², va registrato come nell'ordinamento penitenziario italiano permangano numerose criticità.

In primo luogo, l'Italia deve organizzare il proprio sistema anche sulla base della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) che, tramite la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, monitora il rispetto dei diritti dei detenuti. Tali riferimenti normativi, tuttavia, devono trovare spazio di applicazione tenendo conto delle specificità della popolazione condannata o in attesa di giudizio e delle più stringenti emergenze del sistema carcerario.

¹ Al 15 settembre del 2024, i ragazzi detenuti nei 17 istituti penali erano 569, il numero più alto mai registrato. Nell'arco dell'ultimo biennio la popolazione carceraria minorile è cresciuta del 48%.

² Al 31 maggio 2024, nei 189 istituti penitenziari, erano presenti 61.547 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 51.241 posti. Negli ultimi tre anni, il numero dei detenuti è aumentato significativamente, passando da poco meno di 54.000 unità nel 2021 a oltre 61.500 nel 2024.

Tra queste la principale risulta essere quella del sovraffollamento, tanto che nel 2024 si è toccato uno dei massimi storici di presenze negli istituti per gli adulti³, ma anche in quelli per i minori, nei quali, anche per effetto dell'approvazione del già citato "Decreto Caivano". Il sovraffollamento incide negativamente sulle condizioni di vita delle persone recluse, determinando un'acutizzazione delle criticità legate alla gestione dei comportamenti devianti, senza contare la concomitante crescita delle diagnosi di tipo psichiatrico, della dipendenza da sostanze stupefacenti e, in alcuni casi, il mancato rispetto dei diritti umani. Anche la situazione sanitaria negli istituti penitenziari italiani si è decisamente aggravata dopo la pandemia da Covid-19 e i problemi di salute mentale si sono acuiti. Ad esempio, solo nelle carceri minori la spesa per gli psicofarmaci è cresciuta del 30% nell'ultimo anno. A queste forme di disagio si aggiunge l'incremento dei suicidi tra i detenuti⁴ (Associazione Antigone, 2024).

Come già rilevato, i contributi sociologici che hanno affrontato la questione dell'alterità nei contesti carcerari esplorano gli aspetti della percezione sociale e della categorizzazione dei detenuti, analizzando gli stereotipi costruiti intorno alla figura del deviante e le dinamiche di esclusione che ne conseguono (Becker, 1963; Wacquant, 2013; Bauman, 2005). Analizzando il caso italiano, si ravvisano, su questa linea, non pochi ostacoli e difficoltà, tra cui la carenza di personale addetto all'area educativa, e sono individuabili forme di stratificazione sociale interna alle carceri, che riproducono la marginalità sociale esterna, contribuendo a perpetrare forme di esclusione di categorie già socialmente fragili. Ad esempio, si possono menzionare le stratificazioni migratorie (Maculan, Sterchele, 2024) che, nel sistema penitenziario italiano, contribuiscono a definire la costruzione dell'alterità dei detenuti stranieri⁵. La condizione degli stranieri nelle carceri, infatti, è particolarmente difficile (Bormioli, 2024) poiché, al momento dell'ingresso, essi incontrano barriere linguistiche e culturali, oltre ad avere un accesso limitato alle misure alternative, a causa della mancanza di una rete di sociale esterna di riferimento⁶.

Tra i minori reclusi si risente, invece, di forme di criminalizzazione della categoria sociale. Infatti, con l'applicazione del già citato Decreto Caivano,

³ L'indice di sovraffollamento, calcolato come rapporto tra presenze e posti disponibili, in base ai dati del 2024, è pari al 127% (www.giustizia.it).

⁴ A settembre 2024 ammontano a 67, in aumento di 19 unità rispetto all'anno precedente.

⁵ I detenuti stranieri rappresentano nel 2024 corrispondono al 32% dei detenuti adulti e al 47% dei minori, questo dato in calo rispetto all'inizio dell'anno (51%).

⁶ La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'esclusione automatica degli stranieri irregolari dalle misure alternative alla detenzione con la sentenza n. 78 del 2007.

dal 2023 sono cresciute sensibilmente le presenze nelle strutture detentive minorili⁷, portando l'Italia al primo posto tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Infine, va menzionato il fenomeno della recidiva. I dati dicono che si è assottigliato sempre più il numero di persone che riescono a uscire dal circuito penale in modo definitivo, anche perché è molto basso il numero di persone che riesce ad accedere all'offerta formativa e professionalizzante⁸. La detenzione carceraria, però, ha peggiorato la situazione, aumentando il rischio di recidiva. Anche in questo caso, il Decreto Caivano sembra aver accentuato le problematiche strutturali del sistema di giustizia minorile, aumentando il disagio tra i giovani detenuti, a causa del sovraffollamento e della carenza di attività formative.

Di fatto le pene detentive da sole non sono sufficienti a prevenire la recidiva. I dati ci dicono, infatti, che la maggior parte delle persone recluse proviene da contesti socio-culturali arretrati e ha alle spalle famiglie in condizione di disagio economico. Alla povertà materiale si collega anche la povertà educativa, poiché attualmente la popolazione detenuta presenta livelli di istruzione bassi e medio-bassi (Associazione Antigone, 2024)⁹.

Appare chiaro, quindi, come il sistema penitenziario italiano debba fronteggiare numerose criticità. Spesso i principi ispiratori delle norme sono bypassati per via di necessità contingenti che devono essere affrontate a livello di singola struttura, in cui sembra prevalere un agire burocratico (Weber, 1920) che sottolinea il reato. Questi limiti, nel loro insieme, determinano una mancata adesione ai principi ispiratori del sistema penale e influiscono nella costruzione dell'alterità da parte di tutti gli attori sociali che partecipano dell'esperienza carceraria, proprio perché il quotidiano diventa lo spazio della spersonalizzazione dei soggetti, che restano comunque legati o allo stigma del reato o ingabbiati nel ruolo di controllori. È possibile rilevare, quindi, uno sradicamento sociale della persona che è confinata perché delinquente e, allo stesso tempo, esclusa dalla propria rete sociale perché detenuta. La misura detentiva così intesa genera, allora, un vero e proprio effetto perverso (Crozier, Friedberg, 1977), da cui derivano non poche problematiche nella gestione delle iniziative di recupero previste.

Le questioni relative al carcere costituiscono, dunque, oltre che un

⁷ Tra gennaio e settembre 2024, 712 ragazzi sono entrati in IPM per custodia cautelare, rispetto ai 605 nello stesso periodo del 2023.

⁸ A giugno 2023 erano attivi 274 corsi, in aumento rispetto al 2022; gli iscritti erano 3.359, pari al 5,8% del totale dei reclusi.

⁹ La maggior parte dei detenuti possiede la licenza media (57,6%), solo il 15% ha conseguito il diploma superiore.

problema di amministrazione della giustizia, anche una questione sociale di più ampia portata.

Conclusioni. Ricostruire l'appartenenza tramite la formazione: proposte operative per il reinserimento sociale nell'ordinamento penitenziario italiano

A fronte di quanto sopra esposto, emerge, per l'ordinamento penitenziario italiano, la necessità di attuare una serie di interventi mirati.

In primo luogo, il governo italiano dovrebbe valutare misure per ridurre la popolazione carceraria, puntando su pene alternative e programmi di rieducazione da svolgersi all'interno o all'esterno degli istituti. Il sovraffollamento, infatti, incide negativamente sulle condizioni di vita delle persone recluse, determinando un'acutizzazione delle criticità legate alla gestione dei comportamenti devianti, senza contare la concomitante crescita delle diagnosi di tipo psichiatrico, della dipendenza da sostanze stupefacenti e, in alcuni casi, il mancato rispetto dei diritti umani. Un'altra sfida da affrontare, come già argomentato, riguarda, inoltre, la tutela della salute e del benessere dei detenuti.

Al fine di far fronte all'impatto cumulativo delle tendenze descritte nella prima parte di queste note, appare, poi, rilevante far riferimento ad alcune variabili che, secondo la letteratura, possono consentire alla persona di mitigare l'ipoteca negativa dell'istituzione penitenziaria sul proprio percorso esistenziale (Campana, 2009: 13-15). Le evidenze empiriche sul reinserimento sociale degli ex detenuti raccontano che «ce la fanno quelli che hanno una più consistente base di partenza, in termini di capitale sociale, un più solido sostegno esterno, o che incontrano una felice congiuntura tra opportunità abitative, relazionali e lavorative. O che in carcere hanno la fortuna di incontrare operatori che entrano in un profondo rapporto di comunicazione e di sostegno, tanto da cambiare il segno delle prevalenti modalità di relazione e di autopercezione» (Mosconi, 2009: 11).

Sul primo punto, il sostegno delle famiglie di origine in questo percorso risulta essere fondamentale, anche se spesso, come già argomentato, la detenzione, soprattutto se prolungata, fa perdere gradualmente tale connessione.

In merito, poi, alle condizioni del successo delle attività trattamentali, in base al riscontro empirico ottenuto da alcune interviste semistrutturate condotte nell'ambito di un'indagine sul reinserimento sociale dei detenuti ancora in via di realizzazione, secondo gli operatori bisogna tener conto delle

seguenti determinanti: la personalizzazione delle iniziative, la valorizzazione delle competenze già maturate e l'*empowerment* della persona attraverso l'inserimento in attività formative, ricreative e professionali¹⁰, per la promozione delle quali risulta fondamentale anche la presenza di un tessuto socio-economico esterno agli istituti orientato in questa direzione, anche grazie agli incentivi sopra ricordati. Quanto emerso implica, a nostro avviso, la necessità di incrementare la dotazione – attualmente del tutto inadeguata – di personale impegnato nei fondamentali compiti del sostegno psicologico, della formazione e dell'avviamento al lavoro, nonché quella di ideare e implementare, in maniera sistematica e non “una tantum”, programmi continuativi di reinserimento sociale. Questi ultimi, di fatto, secondo le testimonianze raccolte, sono, invece, affidati nel nostro ordinamento, in maniera solitamente episodica, alla buona volontà di pochi dirigenti “illuminati”. Ciò reintroduce un elemento del tutto personalistico in istituzioni burocratiche che, secondo la lezione di Max Weber (1920), dovrebbero essere razionalmente orientate allo scopo da norme impersonali, circostanza che le ha rese, nella storia, tecnicamente superiori a forme precedenti (carismatiche o tradizionali) di apparato amministrativo.

Riferimenti bibliografici

- Anastasia S., Anselmi M., Falcinelli D. (2020). *Populismo penale: una prospettiva italiana*. Milano: Cedam.
- Anselmi M. (2017). *Populismo. Teorie e problemi*. Milano: Mondadori Università.
- Arendt H. (1951). *The Origins of Totalitarianism*. New York: Harcourt, Brace & Company.
- Associazione Antigone (2023). *Il nostro documento sul decreto legge Caivano*. 29 settembre. www.antigone.it.
- Associazione Antigone (2024). *Nodo alla gola. XX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*. www.rapportoantigone.it
- Bauman Z. (2005). *Vite di scarto*. Roma-Bari: Laterza.
- Bauman Z. (2008). *Paura liquida*. Roma-Bari: Laterza.
- Becker H.S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Glencoe: Free Press.

¹⁰ Si fa riferimento a una ricerca finanziata da Sapienza Università di Roma (2022) dal titolo: *Formazione, lavoro e reinserimento sociale nell'istituzione penitenziaria: criticità e best practices del caso italiano in prospettiva comparata* (Responsabile scientifico Erica Antonini). L'indagine ha utilizzato un approccio non standard (interviste semistrutturate a testimoni privilegiati, come operatori del sistema carcerario o responsabili di enti esterni deputati allo svolgimento delle attività trattamentali formative e non), con l'obiettivo di ricostruire i percorsi formativi e di inserimento professionale dei detenuti, individuandone potenzialità e limiti.

- Bormioli A. (2024). Essere stranieri in carcere Il sistema penitenziario e i detenuti stranieri
In: Benucci A., Bonari G., Monaci V, Paris O., a cura di, *Lingue, linguaggi e spazi: per una diversa visione del carcere e della mediazione*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari.
- Campana D. (2013). *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*. Milano: Franco-Angeli.
- Clemmer D.R. (1940). *The Prison Community*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Crozier M. e Friedberg E. (1977). *L'acteur et le système. Les contraintes de l'action collective* (trad. it. *Attore sociale e sistema*. Milano: Etas Libri 1978).
- Davies W. (2019). *Stati nervosi. Come l'emotività ha conquistato il mondo*. Torino: Einaudi.
- Ferrajoli L. (2010). Democrazia e paura. In: Bovero M., Pazè V., a cura di, *La democrazia in nove lezioni*. Roma-Bari: Laterza, 115-135.
- Foucault M. (2014). *Sorvegliare e Punire. Nascita della prigione*. Torino: Einaudi (ed. orig. 1975).
- Garland D. (2001). *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*. Milano: il Saggiatore.
- Goffman E. (1961). *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*. Torino: Einaudi.
- Maculan A. e Sterchele L. (2024). Migratory Stratification in Prison. An Overview of the Italian Context In: Della Puppa F., Sanò G., Storato G., a cura di, *Migratory Stratifications. A New Perspective on Migration and Social Change through the Italian Lens*. London: Transnational Press.
- Mathiesen T. (1996). *Perché il carcere?*. Torino: Edizioni Gruppo Abele.
- Merton R.K. (1949). *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press.
- Ministero della Giustizia (2024). *Statistiche* (<https://www.giustizia.it>).
- Mongardini M. (2004). *Le dimensioni sociali della paura*. Milano: FrancoAngeli.
- Mosconi G. (2009). Prefazione a Campana D., *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*, Milano: FrancoAngeli, 9-12.
- Pennisi S. (2024). *La riabilitazione. Studi sull'architettura penitenziaria*. Milano: Franco-Angeli.
- Pratt J. (2007). *Penal Populism*. New York: Routledge.
- Santangelo M. (2024). Architettura e carcere. Spazi e tempi della detenzione. *Sicurezza e scienze sociali*, XII, 1: 184-194.
- Sykes G.M. (1958). *The Society of Captives*. New York: Rinehart.
- Wacquant L. (2000). *Parola d'ordine, tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*. Milano: Feltrinelli.
- Wacquant L. (2013). *Iperincarcerazione, neoliberismo e criminalizzazione della povertà negli Stati Uniti*. Verona: Ombre Corte.
- Weber M. (1920). *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr.